



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XIV CIVILE

**Oggetto: Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
decreto**

Il Giudice,

-vista la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata, ex artt. 67 e ss. CCII, da **GASTALDI ROBERTA** (C.F.: GSTRRT65E42H501T), e **MISITI GIANLUCA** (C.F.: MSTGLC66D11H501H), entrambi residenti in Roma, Via Gallia n. 95-,

-visto il provvedimento collegiale emesso da questo Tribunale Fallimentare in diversa composizione in data 03.03.2026, che revocava il decreto di inammissibilità della proposta alla base dell'istanza di apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti degli istanti;

-rilevato che sussistono le condizioni per l'ammissibilità della formulata domanda in quanto:

-in ordine al parametro normativo, le modifiche intervenute al Codice della Crisi, il requisito della c.d. meritevolezza appare superato, risultando dal dettato dell'art. 69 CCII l'inammissibilità della domanda riferibile unicamente ai casi in cui il debitore abbia *"determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*, circostanza che nel caso di specie non appare integrata;

-valutata la sussistenza di circostanze favorevoli all'apertura della procedura nei confronti dei sovraindebitati, richiedendosi tuttavia, ad onere dell'OCC, di chiarire taluni elementi critici che permangono ed in particolare: a) relativamente all'acquisto nel 2023 di un'autovettura per € 21.500,00, senza considerare lo

stato di sovraindebitamento già in essere e dunque senza la ragionevole considerazione del contenimento delle spese necessarie al ripianamento dei debiti contratti, non avendo i reclamanti chiarito le circostanze specifiche di tale acquisto; b) la mancata considerazione nella Relazione particolareggiata dell'esistenza di eventuali redditi da locazione di altri immobili in ragione della qualità del sig. Misiti di comproprietario unitamente ai fratelli dell'immobile in cui la famiglia abita, circostanza sollevata da IBL con riferimento alla Dichiarazione dei Redditi 730/2023;

-non sussiste un limite massimo relativamente alla durata del piano, come desumibile né dalla precedente L. 3/2012, né dall'attuale previsione del CCII;

-non risulta una supposta aleatorietà dei redditi messi a disposizione dai due ricorrenti, derivando gli stessi da lavoro dipendente a tempo indeterminato;

-appare necessaria una valutazione delle specifiche censure di IBL sulla non convenienza del piano (eccessività delle spese familiari, figlio ventisettenne a carico, veicoli non venduti, redditi immobiliari del sig. Misiti) da esaminare all'esito dell'apertura della procedura;

Conclusivamente, visto il provvedimento emesso da codesto Tribunale in data 03.03.2026 e considerate le questioni rappresentate dagli istanti con ricorso introduttivo e con la relazione particolareggiata del Gestore incaricato che qui si intendono richiamate, sussistendone i presupposti per l'ammissibilità,

Visti gli artt. 67, 68 e 70 c.c.i.i.

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta da da **GASTALDI ROBERTA** (C.F.: GSTRRT65E42H501T), e **MISITI GIANLUCA** (C.F.: MSTGLC66D11H501H), entrambi residenti in Roma, Via Gallia n. 95 -,

-dispone la pubblicazione della proposta ed il piano unitamente al presente decreto mediante inserimento nell'apposita area del sito

web del Tribunale o del Ministero della Giustizia, a cura dell'OCC;

ORDINA

all'OCC di comunicare detta proposta con il relativo piano ed il presente decreto ai creditori entro trenta giorni dal deposito del presente provvedimento;

INVITA

i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVERTE

i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., c.c.i.i.:

ORDINA

all'OCC - sentito il debitore - di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., c.c.i.i. a questo Giudice l'esito delle valutazioni dei creditori, l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori medesimi e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

il divieto - ex art. 70, IV co., c.c.i.i. - ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del consumatore;

AVVERTE

parte ricorrente ed i creditori che le misure protettive sono revocabili - ex art. 70, V co., c.c.i.i. - su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento
al ricorrente e all'OCC.

Roma, 12.5.2026

Il Giudice

dott. Francesca Vitale